



# ISTITUTO COMPRESIVO STATALE

## “Bovio-Pontillo Castoria-Pascoli” - CICCIANO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852

C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 - e-mail: naic8ex00r@istruzione.it - pec: naic8ex00r@pec.istruzione.it

Comunicazione prot.n.6900/08-01  
del 31/10/2017

Ai Genitori degli alunni della Scuola  
Secondaria di I grado  
Al sito web - Agli atti

Oggetto: Modalità di uscita degli alunni della scuola secondaria di I grado

Gentili Genitori,

Si ritiene opportuno richiamare la Vostra attenzione sul tema della vigilanza degli alunni e della responsabilità che grava sull'istituzione scolastica e in particolare sui singoli docenti e sui collaboratori scolastici. Con particolare riferimento al momento dell'uscita degli alunni, è il caso di specificare che, con l'accoglimento della domanda d'iscrizione, ogni istituto scolastico assume l'obbligo di vigilare senza soluzione di continuità sull'integrità psicofisica, sulla sicurezza e sull'incolumità degli alunni. Tale obbligo permane a carico degli addetti al servizio scolastico per tutto il tempo in cui gli alunni minorenni sono affidati e, quindi, fino al subentro, reale o potenziale, dei loro genitori o delle persone da questi delegate. Inoltre, si specifica che giuridicamente si è minore fino al giorno prima di compiere diciotto anni. Anche se, mentre tra un minore di 10 anni e uno di 13 anni legalmente non c'è differenza, tra un sedicenne (anche se pur sempre un minore) e un tredicenne vi è invece una differenza giuridica sostanziale che consente l'uscita autonoma dalla scuola, di prendere la patente per motocicli, sporgere autonomamente una denuncia, recarsi all'estero non accompagnato. La differenza viene chiaramente espressa nell'art.591 del codice penale, che recita testualmente: **“Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici [...] e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”**.

Seppur con occhio sempre vigile sullo sviluppo dell'autonomia dell'alunno e le opportune misure che la scuola implementa volte a favorire l'autoresponsabilizzazione dei minori di quattordici anni, si rappresenta che la giurisprudenza esclude ogni azione diretta **a richiedere ai genitori, o ad accettare da essi, l'autorizzazione al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne.**

Esistono evidenti lacune nella normativa, colmate da sentenze di numerosi tribunali, tutte con lo stesso orientamento in proposito, che rimandano l'autonomia dell'allievo ad altre molteplici occasioni nella vita familiare del minore, specificando che essa **non può essere attuata in condizioni di non ottemperanza alla normativa da parte di un soggetto terzo come il Docente.**

Non è superfluo segnalare che la problematica è ben nota a livello nazionale: infatti dal 2013 è fermo in Parlamento un disegno di legge in materia di vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola che consentirebbe di tutelare il personale scolastico inserendo l'uscita autonoma nel Regolamento d'Istituto (allo stato attuale non consentita). Inoltre, il 15 settembre 2016, alcuni onorevoli hanno presentato in merito, al Ministro dell'Istruzione, un'interrogazione parlamentare a risposta scritta. Altri ancora si





stanno impegnando a cambiare la legge promettendo di presentare emendamenti per modificare le regole, affinché siano i genitori a scegliere e ad assumersi le responsabilità relative all'uscita da scuola dei propri figli, ritenendo ingiusto che spesso siano chiamate le scuole a rispondere in sede civile e penale di abbandono di minore o di colpa in vigilando o addirittura di sequestro di persona, laddove non consentano all'alunno di uscire da scuola autonomamente.

Intanto, nelle more di una modifica legislativa che faccia chiarezza sul tema, ricorre l'obbligo di focalizzare la Vostra attenzione sul fatto che **la legge impone ai genitori di prelevare i propri figli all'uscita da scuola.**

Un Dirigente Scolastico, in quanto rappresentante legale dell'istituzione scolastica che dirige, è tenuto a rispettare la legge e a farla rispettare.

Non a caso Il Ministro per l'Istruzione Valeria Fedeli e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Dott.ssa Luisa Franzese si sono espresse con molta chiarezza:

**I MINORI DI ANNI QUATTORDICI NON POSSONO TORNARE A CASA DA SOLI ALL'USCITA DA SCUOLA.**

Per quanto fin qui esposto, vista anche la Delibera del Consiglio d'Istituto n.46 del 31 ottobre 2017, si comunica a tutti i genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado che, a partire dal giorno 13 novembre 2017, al momento dell'uscita da scuola, gli alunni dovranno essere sempre prelevati dai genitori o da persone da questi delegate.

A tale scopo, si invitano i genitori a depositare presso gli uffici di segreteria, dal 6 al 10 novembre, durante gli orari di apertura al pubblico, eventuali deleghe da parte dei genitori, laddove impossibilitati a prelevare i propri figli personalmente. Le deleghe, corredate dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento, dovranno essere redatte sull'apposito modulo allegato e disponibile sul sito web della scuola (area genitori). Non saranno accolte deleghe inviate via mail.

In caso di ritardo da parte del genitore o delegato nel prelevare l'alunno, il docente della classe affida l'alunno al personale ATA che provvederà a rintracciare il genitore.

Nel caso in cui nessuno dei genitori sia rintracciabile, il personale di Segreteria informerà tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo Collaboratore e provvederà a contattare le autorità di Pubblica Sicurezza (Carabinieri o Polizia di Stato) per affidare loro l'alunno. Se il mancato ritiro del proprio figlio dovesse ripetersi saranno investiti della problematica anche i Servizi Sociali del Comune. Seguiranno indicazioni sulle modalità di organizzazione di più vie di uscita al fine di consentire un deflusso ordinato.

Confidando nella collaborazione di tutti per la tutela della sicurezza dei minori, si ringrazia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Caiazzo

Prof. Maria Caiazzo

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lvo 39/93

